

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 26 giugno 2018

Gentile

Cliente

Oggetto: obbligo del pagamento tracciato per retribuzioni o compensi ai lavoratori o collaboratori – ns rif. 06/2018

Dal primo luglio di quest'anno scatterà l'obbligo del pagamento tracciato, disposto dalla Legge di bilancio 2018 che prevede il divieto di corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori.

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato, determinato, intermittente, apprendistato ecc..),
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Le predette disposizioni non sono invece applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001;
- domestico o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dal primo luglio 2018, i datori di lavoro/committenti dovranno quindi corrispondere la retribuzione/compensi ai lavoratori/collaboratori tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a sedici anni.

Per i trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione da mille a 5mila euro.

Per qualunque dubbio in merito, Vi invitiamo a contattare il Vostro Consulente del Lavoro.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti